

Formazione IFEL
per i Comuni



IFEL
Fondazione ANCI

**DALL'ACCERTAMENTO
AL CONTENZIOSO SULLA
TASSAZIONE DELLE
AREE FABBRICABILI IN
MATERIA DÌ IMU-TASI**

Contenzioso

a cura di Roberto Lenzu

7 maggio 2019



Formazione IFEL *per i Comuni*



Il processo tributario

Quadro normativo

Il processo tributario è regolato dal D.Lgs. 31/12/92, n. 546

Principali modifiche da 1/1/2016

art.9 D.Lgs. 24/9/2015 n. 156

Estensione degli strumenti deflattivi

Estensione della tutela cautelare

Esecutività delle sentenze

Ampliamento della difesa personale

Rafforzamento della condanna alle spese

Processo telematico

Art. 16 D.L. 23/10/2018, n. 119 conv. L. 17/12/2018, n. 136

Atti digitali e pec obbligatori da 1/7/19

Video udienza

Processo di impugnazione-merito

l'atto di accertamento costituisce il mezzo attraverso il quale è possibile accedere al processo tributario.

Oggetto del processo tributario è:

- in via mediata la legittimità dell'atto
- in via principale il merito della pretesa erariale o di quella del contribuente

Attori e convenuti

Di norma

il contribuente è attore formale/convenuto sostanziale

L'ente è convenuto formale/atto sostanziale

ergo

l'onere della prova è in capo all'Ente quale creditore che vanta l'esistenza ed il quantum dell'obbligazione tributaria

In via derogatoria

in caso di rimborso ed agevolazioni fiscali

il contribuente è attore formale/sostanziale

L'ente è convenuto formale/sostanziale

ergo

l'onere della prova è in capo al contribuente che vanta l'esistenza ed il quantum di un diritto di credito

Art. 1 Gli organi della giurisdizione tributaria

Per quanto qui non disposto e con esse compatibili, si applica cpc

Art. 2 Oggetto della giurisdizione tributaria

Controversie aventi ad oggetto tributi

Le controversie catastali

Le questioni incidentali tranne: querela di falso; stato e capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio

Restano escluse le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata ex art.50 ss DPR n.602/73

Soppressione giurisd. su COSAP, TIA, DEPURAZ

Art. 4 Competenza per territorio

Le CTP competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs n. 446/97 , che hanno sede **nella loro circoscrizione**

Art. 10 Le parti

Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'Ente impositore, **l'agente della riscossione e soggetti iscritti albo art. 53 DLgs n.446/97**

Art. 11 Capacità di stare in giudizio

Le parti possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale

Le agenzie, **agente riscossione e soggetti iscritti albo 53** possono stare in giudizio direttamente

Stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie per contributo unificato

L'EL può stare in giudizio anche mediante il dirigente, o, se privo con le P.O.

Art. 12 L'assistenza tecnica

Parti (diverse da E.Impos.) in giudizio con difensore
Abilitati avvocati, dottori comm., consulenti del lavoro
Sono altresì abilitati ing., arch., i geom. per cause catastali
Abilitati anche: iscritti elenchi ex art.63 DPR 600/73 iscritti al
30/9/1993 c/o CCIAA

Abilitati funzionari di associazioni di categoria **e CAF**
Incarico conferito in calce o a margine di un atto del processo, con
sottoscrizione certificata da incaricato
Difesa diretta per controversie di valore inferiore a 3000

Art. 15 Spese del giudizio

Compensate solo se soccombenza reciproca o per gravi ed
eccezionali ragioni espressamente motivate

Risarcimento danni per colpa grave ex art.96cpc

Le spese comprendono: contributo unif., onorari, spese e gli
esborsi, oltre il contrib previdenziale e l'IVA

Condanna spese per procedimento cautelare

Maggiorazione spese del 50% per Reclamo-Mediazione

Art. 16-bis Comunicazione e notificazioni

Comunicazioni effettuate con PEC

Tra PA comunicazioni anche con sistema pubblico connettività
SPC

Indicazione PEC nel primo atto difensivo

In assenza di PEC, deposito in segreteria

Notifiche tra parti anche con PEC ex DM N.163/2013

PEC = elezione di domicilio eletto

Art. 17 Luogo comunicazioni e notificazioni

Comunicazioni e notificazioni sono fatte c/o domicilio
eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede
dichiarata

Indicazione residenza e elezione domicilio effetto per
gradi successivi

Se mancano comunicati o notificati c/o segreteria

Art. 18 Il ricorso

Il processo è introdotto con ricorso alla commissione trib. pr.
Il ricorso è inammissibile se manca una delle indicazioni richieste

Art. 19 Atti impugnabili e oggetto del ricorso

- a) l'avviso di accertamento del tributo
- b) l'avviso di liquidazione del tributo
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni
- d) il ruolo e la cartella di pagamento
- e) l'avviso di mora
- e-bis) l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR n.602/73
- e-ter) il fermo beni mobili registrati ex art.86 DPR n.602/73
- f) gli atti relativi alle operazioni catastali
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi,
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni
- i) ogni altro atto autonomamente impugnabile per legge

Art. 20 Proposizione del ricorso

Il ricorso è proposto mediante notifica
Spedizione a mezzo posta fatta in plico AR senza busta

Art. 21 Termine per ricorso

Il ricorso proposto a pena di inammissibilità entro 60 gg dalla
notificazione dell'atto

Il ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso proposto dopo 90° gg ed
entro prescrizione

La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni entro 2 anni

Art. 22 Costituzione in giudizio

A pena d'inammissibilità, entro 30 gg dalla notifica, deposita/trasmette
per posta, in plico AR: originale ricorso notificato ex art.137 o copia se
spedito per posta; copia ricevuta di deposito o AR; nota iscrizione al
ruolo; fascicolo; documenti, in originale o fotocopia

Art. 23 Costituzione della parte resistente

L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo ex art 53 D.Lgs. n. 446/97 si costituiscono entro 60 gg
Con deposito: fascicolo; controdeduzioni;
documenti offerti

La prova e la sua valutazione Nel processo tributario Riguardante aree fabbricabili

Onere della prova

Art. 24 Produzione documenti e motivi ag.

L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti entro 60 gg da notizia di deposito

Se fissata trattazione l'interessato richiama di motivi aggiunti con rinvio dell'udienza

Art. 32 Deposito documenti e memorie

Le parti possono depositare documenti fino a 20 gg liberi prima della trattazione

Fino a 10 gg liberi prima della trattazione deposito di memorie illustrative

In caso di camera di consiglio brevi repliche scritte fino a 5 gg liberi prima

Ripartizione dell'onere della prova in caso di accertamento di aree fabbricabili

A carico dell'Ente attore sostanziale

deve produrre i documenti e prove a dimostrazione dell'edificabilità dell'area e del suo valore imponibile quali:

- Documentazione urbanistica
- Perizia dell'area, delibera comunale sui valori (ICI), atti, contratti, prezzi, valori OMI, pubblicazioni

A carico del contribuente convenuto sostanziale

Deve produrre documentazione analoga e contraria di quella prodotta dall'ente qualora il Comune supporti la propria pretesa con argomentazioni e documenti attendibili

Valutazione delle prove da parte del giudice

In ragione del rinvio operato dall'art.1 D.Lgs.546/92 al c.p.c.

Art. 7 Poteri delle commissioni tributarie

Ai fini istruttori esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniali

Le commissioni tributarie, disapplicano regolamenti illegittimi

Art. 8 Errore sulla norma tributaria

La commissione tributaria disapplica le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni

Articolo 116 cpc Valutazione delle prove

[I]. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti

[II]. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo

ATTENZIONE !!!

art.115 cpc Principio di non contestazione

Si intendono provati i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita

Consulenza tecnica sulla qualificazione ed il valore dell'area fabbricabile

In ragione del rinvio operato dall'art.1 D.Lgs.546/92 al c.p.c.

Consulente tecnico d'ufficio CTU

art.61 cpc

- [I]. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
- [II]. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice

Articolo 62 Attività del consulente.

- [I]. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463

Consulenti di parte CP

Le parti possono nominare un proprio consulente tecnico che partecipa alle azioni poste in essere dal CTU

La discussione della causa

Art. 31 Avviso di trattazione

La segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione 30 gg prima

Art. 34 Discussione in pubblica udienza

All'udienza pubblica il relatore espone al collegio e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione

Art. 35 Deliberazioni del collegio

Il collegio giudicante, subito dopo la discussione decide
Quando ne ricorrono i motivi la decisione può essere rinviata di non oltre 30 gg

Art. 37 Pubblicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica, con deposito nella segreteria
Il dispositivo comunicato alle parti costituite entro 10 gg

Art. 38 Richiesta di copie e notificazione della sentenza

Richiesta alla segreteria copie autentiche della sentenza

Le parti hanno l'onere di notificare la sentenza

Se non notificata la sentenza, si applica art.327, co.1, cpc

Art. 39 Sospensione del processo

Per querela di falso o decisione pregiudiziale su una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio

Sospensione in ogni altro caso di risoluzione di altra controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa

Art. 40 Interruzione del processo

Per morte o perdita capacità di stare in giudizio di una delle parti morte, radiazione sospensione da albo del difensore incaricato
L' interruzione si ha al momento dell' evento o dichiarato o in pubblica udienza

Art. 42 Effetti sospensione e interruzione

Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti

Art. 44 Estinzione per rinuncia al ricorso

Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo

La rinuncia produce effetto se accettata dalle parti costituite

Art. 45 Estinzione per inattività

Il processo si estingue se non proseguito, riassunto o integrato

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate

Art. 46 Estinzione per cessazione della materia del contendere

Il giudizio si estingue, in caso di definizione delle pendenze tributarie

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

Art. 47 Sospensione dell' atto impugnato

Se dall'atto può derivare danno grave ed irreparabile, si può chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata

L'istanza decisa entro 180 gg dalla presentazione

La trattazione della controversia fissata non oltre 90 gg

Gli effetti cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado

Dispositivo comunicato in udienza

Garanzia per sospensione

Interessi durante sospensione

Formazione IFEL *per i Comuni*



Appello

Art. 49 Disposizioni generali applicabili

Alle impugnazioni si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del cpc

Art. 51 Termini d'impugnazione

Termine per impugnare: 60 gg

Art. 52 Esecuzione provvisoria e appello

L'appellante può chiedere a C.R.T. sospensione
sentenza per gravi-fondati motivi

Il contribuente può chiedere sospensione
esecuzione dell'atto per danno grave e irrepar

Il collegio, sentite parti in cam.consiglio decide con
ordinanza motivata non impugnabile

La sospensione può essere subordinata a garanzia
ex DM

Gli effetti cessano con sentenza di merito

Art. 53 Forma dell'appello

Si applicano le disposizioni previste per il ricorso avanti CTP

Art. 54 Controdeduz e appello incidentale

Si applicano le disposizioni previste per il ricorso avanti CTP
Contestualmente proposto a pena d'inammissibilità appello incidentale

Art. 56 Questioni eccezioni non riproposte

Le questioni ed eccezioni non accolte e non riproposte s' intendono
rinunciate

Art. 57 Domande ed eccezioni nuove

Divieto di proporre domande nuove
Divieto di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio

Art. 58 Nuove prove in appello

Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo necessarie
Fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti

Art. 60 Non riproponibilità

L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto

Art. 62 Norme applicabili

Per i motivi di cui ai n. da 1 a 5 art.360. co1. cpc Si applica cpc

Su accordo delle parti la sentenza CTP Impugnata «per saltum» per cassazione

Art. 62-bis Esecuzione sentenza impugnata cassazione

Sospensione sentenza impugnata per cassazione per evitare danno grave e irreparabile

Contribuente può chiedere sospensione esecuzione atto per danno grave e irreparabile

Sospensione subordinata a garanzia ex DM

Sospensione subordinata a prova ricorso per cassazione

Art. 63 Giudizio di rinvio

Quando la Cassazione rinvia la causa alla CTP o CTR la riassunzione deve essere fatta **entro 6 mesi** dalla pubblicazione della sentenza

Art. 64 Sentenze revocabili

Impugnate per revocazione **ex art. 395 cpc**

Art. 65 Proposizione della impugnazione

Competente per revocazione è la stessa CT

Le parti possono proporre **istanze cautelari ex art.52**

Art. 67-bis Esecuzione provvisoria

Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo

Art. 68 Pagamento del tributo in pendenza del processo

Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a) per i due terzi, se sentenza respinge ricorso

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza se accoglie parzialmente

c) per il residuo ammontare con da sentenza

c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di 1° gr dopo sentenza Cassazione di annullamento con rinvio e per intero dell'atto in caso di mancata riassunzione

In caso di mancato rimborso il contribuente può chiedere l'ottemperanza ex art.70 **In vigore da 1/6/2016**

Art. 69 Esecuzione delle sentenze di condanna

**Immediatamente esecutive le sentenze di condanna e
atti relativi alle operazioni catastali**

**Per importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese
può essere subordinato a garanzia**

Con DMEF disciplinata garanzia

Garanzia sono a carico della parte soccombente

**Entro 90 gg pagamento delle somme dovute a seguito
della sentenza**

**In caso di mancato pagamento ottemperanza
ex art.70**

Art. 70 Giudizio di ottemperanza

Si può chiedere l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato **(non si applica più cpc)**

Il collegio adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi

Ricorso in cassazione per inosservanza del procedimento

Fino a 20.000 euro decisione Commissione in composizione monocratica

Formazione IFEL *per i Comuni*



Processo Telematico

**Art. 39, co.8, DL 6/7/2011 n. 98
Conv. L 15/7/2011 n. 111**

**D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo tributario**

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Roberto Lenzu

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

